



Via San Girolamo
06081 CASTELNUOVO DI ASSISI (Pg)
Telefoni: 075/8043156 - 339/8714044

STATUTO ASSOCIATIVO DELLA CORALE “CANTORI UMBRI”

Art. 1 DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA

- 1.1 A norma dell'Art. 18 della Costituzione Italiana e degli Art. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Corale denominata “Cantori Umbri”.
- 1.2 L'associazione ha sede in ASSISI, loc. Castelnuovo, Via San Girolamo ed ha durata illimitata.

Art. 2 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

- 2.1 L'Associazione Corale Cantori Umbri è apolitica, aconfessionale, ha autonomia patrimoniale e non ha scopo di lucro.
- 2.2 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
- 2.3 Ha come scopo l'educazione musicale nonché la sua promozione e la realizzazione di attività culturali. Stabilisce inoltre relazioni continuative con Enti pubblici, privati, amministrazioni, associazioni culturali, artistiche e scolastiche. Sviluppa inoltre rapporti di collaborazione con altre Organizzazioni similari e non, sulle basi di reciprocità per il raggiungimento degli scopi associativi.
- 2.4 E' facoltà dell'Associazione percepire o riscuotere qualsiasi forma di donazione o sponsorizzazione al fine di impiegare tali risorse per attività strettamente legate agli scopi associativi.

Art. 3 COSTITUZIONE ED ASSOCIATI

- 3.1 L'adesione all'Associazione è libera ed aperta a quanti ne facciano domanda e che abbiano compiuto il 14° anno di età. L'adesione viene riconfermata ogni anno con tacito assenso.
- 3.2 Tutti gli Associati godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo tranne i nuovi iscritti, per i quali dovrà trascorrere un periodo minimo di sei (6) mesi per l'acquisizione di tale diritto di elettorato attivo e passivo, ed i minorenni, che acquistano tutti i diritti sopra citati al compimento del diciottesimo (18°) anno di età.

Art. 4 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

- 4.1 La qualifica di Associato si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato pagamento di un numero di quote mensili stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 4.2 Ciascun membro dell'Associazione può liberamente lasciare la corale tramite comunicazione scritta o verbale al Presidente, al Consiglio Direttivo od ai membri stessi fatto salvo il pagamento della quota associativa mensile fino al mese compreso in cui il componente intende abbandonare l'Associazione stessa.
- 4.3 L'Associato che non adempia l'obbligo del pagamento della quota associativa mensile in un numero stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo sarà considerato dimissionario senza altra comunicazione.
- 4.4 Colui che perde la qualifica di Associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 QUOTE ASSOCIATIVE

- 5.1 Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa mensile, fissata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro la fine di ogni mese od al massimo la fine del mese successivo salvo casi eccezionali.
- 5.2 I nuovi associati cominceranno a versare la quota associativa dal mese successivo alla data di registrazione dell'associato stesso fra i membri dell'Associazione.
- 5.3 La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
- 5.4 Per i membri minorenni la quota è fissata ad un valore pari al 50% del totale versato mensilmente da un componente maggiorenne fino al raggiungimento del diciottesimo (18°) anno di età.



Via San Girolamo
06081 CASTELNUOVO DI ASSISI (Pg)
Telefoni: 075/8043156 - 339/8714044

Art. 6 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 6.1 Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione.
- 6.2 Tutti gli Associati godono dell'elettorato attivo e passivo con le limitazioni espresse all'Art. 3.2.

Art. 7 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 7.1 Tutti gli Associati hanno il dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, al maggior potenziamento di essa e all'osservanza delle norme statutarie.
- 7.2 Mantenere irreprensibile condotta retta e leale.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Direttore Artistico.

Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

- 9.1 L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è composta da tutti gli Associati con diritto di voto fatto salvo per le condizioni specificate all'Art. 3.2.
- 9.2 Le Assemblee sono convocate dal Presidente con avviso scritto o verbale comunicato a tutti gli Associati con almeno sette (7) giorni di preavviso dalla data fissata per lo svolgimento.
- 9.3 L'Assemblea elegge, anche per acclamazione, il suo Presidente, il Segretario e due scrutatori; il Presidente può anche essere scelto tra i membri non aventi ancora diritto di voto.
- 9.4 Il Presidente, prima di dichiarare l'Assemblea validamente costituita, constata il numero dei presenti e dei voti esprimibili dall'Assemblea. Le Assemblee, tranne che nei casi specificatamente contemplati, deliberano a maggioranza semplice, cioè con la metà più uno degli aventi diritto al voto. Le votazioni, salvo i casi espressamente contemplati dal presente Statuto, avverranno a scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale. Su espressa richiesta di almeno un terzo (1/3) dei presenti aventi diritto al voto il Presidente dell'Assemblea dovrà comunque indire le votazioni a scrutinio segreto così come per tutte le votazioni che riguardano persone.
- 9.5 Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato. Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Detto verbale deve essere posto a disposizione degli Associati.
- 9.6 Per le votazioni degli organi associativi si procede con le seguenti modalità:
per il Presidente dell'Associazione, dei Consiglieri, del Tesoriere e del Direttore Artistico votano tutti gli Associati aventi diritto al voto ai sensi dell'Art. 3.2.

Art. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

- 10.1 L'Assemblea Ordinaria deve svolgersi almeno una volta l'anno e deve prevedere la discussione e le deliberazioni conseguenti al bilancio ed alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno solare precedente.
- 10.2 L'Assemblea Ordinaria è valida qualora sia presente anche per delega la metà più uno (1) degli Associati aventi diritto al voto.

Art. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 11.1 Salvi i casi di obbligatorietà, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno; deve convocarla entro dieci (10) giorni qualora sia richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o da almeno un quarto (1/4) degli Associati aventi diritto al voto e, in ogni caso, per apportare modifiche allo Statuto Associativo, per proposta di scioglimento dell'Associazione.

Cantori Umbri

Via San Girolamo
06081 CASTELNUOVO DI ASSISI (Pg)
Telefoni: 075/8043156 - 339/8714044

- 11.2 Costituiscono casi obbligatori di convocazione le dimissioni del Presidente, qualunque membro del Consiglio Direttivo o dell'Organico dell'Associazione.
- 11.3 L'Assemblea Straordinaria è valida se sono presenti anche per delega i due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto al voto.

Art 12 ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'


- 12.1 Alle cariche associative possono essere eletti tutti gli Associati che rispettano le caratteristiche dell'Art. 3.2.
- 12.2 L'elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto. Il numero delle preferenze da esprimere sarà pari al numero delle cariche da eleggere nei relativi Consigli e Collegi.
- 12.3 Tutte le cariche sono onorifiche ed hanno una durata di almeno un anno.
- 12.4 Tutti possono essere rieletti senza alcun limite.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 13.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei (6) Consiglieri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Con le stesse modalità vigenti per il Presidente e per i Consiglieri sono eletti sempre dall'Assemblea il Vicepresidente-Segretario ed il Tesoriere che entrano di diritto a far parte del C.D. stesso.
- 13.2 Il C.D. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 13.3 Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre (3) volte l'anno. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il C.D. se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.
- 13.4 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 13.5 Le delibere del C.D. debbono essere verbalizzate nell'apposito registro a cura del Segretario.
- 13.6 I Consiglieri assenti per tre (3) riunioni consecutive senza giustificato motivo saranno considerati dimissionari.
- 13.7 Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere per qual si voglia motivo questo sarà sostituito dal primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile.
- 13.8 Nel caso in cui venga a mancare in tempi diversi la maggioranza dei Consiglieri, si dovrà procedere a nuove elezioni da svolgersi entro quindici (15) giorni per il rinnovo soltanto di tutti i Consiglieri. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, decadono Presidente e Consiglieri e si dovrà procedere a nuove elezioni entro 20 giorni.
- 13.9 Il C.D. inoltre ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente e determina la quota associativa mensile nonché la quota mensile per il Direttore Artistico. Inoltre il C.D. per un migliore funzionamento dell'Associazione può affidare specifici incarichi agli Associati.
- 13.10 Il Presidente può qualora lo ritenga opportuno, invitare alle adunanze del C.D., a scopo consultivo, persone particolarmente competenti circa gli argomenti da discutere che parteciperanno esclusivamente alle discussioni degli argomenti per i quali sono invitati.
- 13.11 E' fatto divieto ai componenti del C.D. di ricoprire la medesima carica nell'ambito di altre Associazioni aventi gli stessi obiettivi.

Art. 14 IL PRESIDENTE

- 14.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.
- 14.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti, con facoltà di delega; coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività; adotta i provvedimenti a carattere di urgenza, con l'obbligo di ratifica del C.D. nella prima riunione, pena la decadenza.
- 14.3 Convoca il Consiglio Direttivo di cui presiede le adunanze e firma le deliberazioni. Convoca inoltre le Assemblee e le dichiara aperte.
- 14.5 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente dell'Associazione decade l'intero C.D.



Via San Girolamo
06081 CASTELNUOVO DI ASSISI (Pg)
Telefoni: 075/8043156 - 339/8714044

Art. 15 IL VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO

- 15.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone temporaneamente le funzioni. In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Presidente assume a tutti gli effetti e temporaneamente la rappresentanza dell'Associazione e convoca l'Assemblea Straordinaria, che dovrà svolgersi entro e non oltre quindici (15) giorni, per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo C.D.
- 15.2 Durante la normale attività, in presenza cioè del Presidente, il Vicepresidente svolge la funzione di Segretario.
- 15.3 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione.

Art. 16 IL TESORIERE

- 16.1 Il Tesoriere provvede alla tenuta della Contabilità dell'Associazione. Provvede inoltre alla riscossione delle quote mensili degli Associati.
- 16.2 Il Tesoriere riceve direttamente dal Presidente dell'Associazione la delega per la gestione del patrimonio finanziario della stessa. Dispone inoltre della possibilità di operare su conti correnti intestati all'Associazione nonché della possibilità di riscuotere od emettere assegni, bonifici o qualsiasi altra forma di movimento contabile nella misura strettamente correlata all'attività dell'Associazione stessa.
- 16.3 In caso di impedimento temporaneo del Tesoriere le mansioni vengono svolte dal Presidente dell'Associazione che ha la possibilità di delegare in suo conto qualsiasi altro Associato.
- 16.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo il C.D. non decade e la carica di Tesoriere viene svolta in modo univoco dal Presidente dell'Associazione che è tenuto a convocare entro 15 giorni un'Assemblea Straordinaria per la nomina di un nuovo Tesoriere scelto tra gli Associati. Il nuovo Tesoriere eletto acquista tutti i poteri descritti all'Art. 16.2.
- 16.5 Il Tesoriere partecipa attivamente alle riunioni del C.D. con facoltà di elettorato; può in sostanza votare le mozioni e deliberare come altro elemento del C.D. ma non può essere votato per ricoprire eventuali incarichi diversi dalla sola mansione di Tesoriere.

Art. 17 IL DIRETTORE ARTISTICO

- 17.1 Il Direttore Artistico si occupa della parte prettamente tecnica dell'Associazione. Educa, corregge e prepara il Coro per le manifestazioni ed esecuzioni che deve affrontare. Ha inoltre piena libertà per quanto riguarda le scelte tecniche da adottare al fine di apportare un miglioramento nelle condizioni del coro per incrementare il prestigio e la qualità dell'Associazione stessa.
- 17.2 Il Direttore Artistico viene eletto direttamente dal Consiglio Direttivo del quale non entra a far parte. Su espressa richiesta del Presidente o dei Consiglieri partecipa alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.
- 17.3 Il Direttore Artistico ha la responsabilità tecnico-musicale di tutte le iniziative promosse dal C.D. o dall'Assemblea dei soci.
- 17.4 In caso di impedimento temporaneo del Direttore Artistico il C.D. può nominare un sostituto temporaneo per il tempo strettamente necessario al reintegro del Direttore Artistico effettivo.
- 17.5 In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare entro 15 giorni un'Assemblea Straordinaria per la nomina di un nuovo Direttore Artistico.
- 17.6 A titolo di rimborso spese il C.D., in accordo con il Direttore Artistico, stabilisce annualmente la quota da versare allo stesso. Tale quota sarà pagata ogni mese od al massimo entro la fine del mese successivo.

Art. 18 PATRIMONIO

- 18.1 Il patrimonio consiste in tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell'Associazione. In esso confluiscono le quote sociali che gli Associati sono tenuti a versare mensilmente e gli eventuali contributi volontari versati dai soci.
- 18.2 Il Patrimonio è ad uso esclusivo dell'Associazione e dei suoi Associati che ne dispongono come meglio credono per il bene dell'Associazione e del suo sviluppo.

Cantori Umbri

Via San Girolamo
06081 CASTELNUOVO DI ASSISI (Pg)
Telefoni: 075/8043156 - 339/8714044

Art. 19 NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

19.1 L'Associazione è caratterizzata dalla democrazia della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle libere prestazioni fornite dagli associati.

Art. 20 MODIFICHE ALLO STATUTO

20.1 Lo Statuto Associativo può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria degli Associati per proposta del C.D. o di almeno un terzo (1/3) degli Associati.

20.2 La relativa delibera deve essere approvata da almeno i due terzi (2/3) dei voti.

Art. 21 SCIoglimento

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da un'Assemblea Straordinaria degli Associati e sarà valido solo se approvato con la maggioranza almeno dei quattro quinti (4/5) degli Associati. In tale Assemblea non sono ammesse deleghe.

21.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.

Castelnuovo di Assisi 01/09/2010

Il Segretario

Il Presidente